

**CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA
FORNITURA DI FILO DI FERRO RICOTTO NERO.
NUMERO C.I.G. 61714444B2**

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA	3
ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE, QUANTITATIVI E IMPORTO.....	3
ART. 3 - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA	3
ART. 4 - SICUREZZA E RESPONSABILITA' DELL'APPROVVIGIONAMENTO	3
ART. 5 - CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DELLA FORNITURA	4
ART. 6 - ACCETTAZIONE DEI RISULTATI DI COLLAUDO	4
ART. 7 - PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	5
ART. 8 - PAGAMENTI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE	5
ART. 9 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI	6
ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 11 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.....	7
ART. 12 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	7
ART. 13 - RICHIAMO ALLE LEGGI	8
ART. 14 - ACCETTAZIONE CODICE ETICO DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A.	8
ART. 15 - PRIVACY.....	8
ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEGLI ONERI FINANZIARI	8
ART. 17 - FORO COMPETENTE	8

ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA

Forma oggetto del presente Capitolato Speciale la fornitura di **“Filo di ferro ricotto nero in matassoni rosettati e reggiati in 4 parti, con anelli di movimentazione e capofilo segnalato, diametro 3,5 mm – in matasse da 1.000 kg adatto ad essere impiegato per la legatura di balle mediante presse continue”**, occorrente ad A.M.I.U. Genova S.p.A.

ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE, QUANTITATIVI, IMPORTO E DURATA DELLA FORNITURA

Le caratteristiche del prodotto dovranno essere conformi a quanto richiesto al precedente articolo 1.

Il quantitativo presunto di filo di ferro occorrente nell'intero periodo contrattuale è di chilogrammi 300.000 (trecentomila).

L'importo complessivo è stabilito in € 270.000 (duecentosettantamila/00).= oltre IVA. considerato un prezzo unitario a base di gara di €/kg 0,90 (zerovirgolanovanta/00).= oltre IVA.

Gli oneri di sicurezza sono pari a zero

L'appalto avrà inizio alla data di stipulazione del contratto ed avrà la durata di tre anni.

Il committente può richiedere, nel corso dell'esecuzione del contratto e alle condizioni dallo stesso previste, aumenti fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso di variazioni in diminuzione.

ART. 3 - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA

La fornitura verrà richiesta mediante ordini frazionati effettuati da A.M.I.U. Genova S.p.A. di volta in volta in relazione al proprio fabbisogno applicando il prezzo offerto in sede di gara (al netto di IVA).

Gli ordini potranno avvenire anche a mezzo e-mail o fax e le consegne dovranno avvenire entro un termine di giorni 15 (quindici) dalla data di ricezione dell'ordine stesso.

L'impresa aggiudicataria della fornitura dovrà effettuare la consegna presso il sito A.M.I.U di Genova, via Sardorella 51.

Le consegne si effettueranno dalle ore 07.30 alle ore 11.30 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00, dal lunedì al sabato.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alle consegne sulla base degli ordinativi emessi, senza nulla pretendere oltre al pagamento della merce consegnata e regolarmente accettata.

Eventuali altri siti, presso i quali l'aggiudicataria sarà obbligata comunque ad effettuare le consegne senza maggiorazione alcuna rispetto al prezzo offerto in gara, ed eventuali nuovi orari di scarico verranno tempestivamente comunicati alla ditta aggiudicatarie al momento dell'ordine a cura di A.M.I.U. Genova S.p.A.

In relazione a particolari ed urgenti situazioni di fabbisogno A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la consegna entro le 48 ore successive alla richiesta.

ART. 4 - SICUREZZA E RESPONSABILITÀ DELL'APPROVVIGIONAMENTO

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare i necessari sopralluoghi per l'accertamento della qualità ed entità delle operazioni da eseguire per l'effettuazione della fornitura e prendere visione dei Piani

della sicurezza predisposti da A.M.I.U. Genova S.p.A. ai sensi del D. Lgs 81/08 e s.m.i. Detti Piani contengono l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi connessi all'attività svolta, alle interferenze tra le varie attività nonché le misure di prevenzione ritenute necessarie; è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di osservare quanto indicato nei Piani e di dotare dei dispositivi di protezione individuale il personale incaricato di operare presso i depositi di A.M.I.U. Genova S.p.A. Copia di detti Piani sarà consegnata alla ditta aggiudicataria, la quale sarà obbligata a rendere edotti i propri dipendenti circa i rischi connessi all'attività svolta; inoltre lo stesso dovrà produrre adeguata documentazione relativa alle procedure di rifornimento che dovranno essere seguite dal proprio personale.

ART. 5 - CONTROLLO SULLA ESECUZIONE DELLA FORNITURA

A.M.I.U. Genova S.p.A., durante lo svolgimento della fornitura, si riserva la più ampia facoltà di procedere a controlli e collaudi sulla quantità e qualità del prodotto fornito mediante: apposite analisi al fine di accertare la costante corrispondenza di tutte le caratteristiche tecniche presenti nel prodotto consegnato con quelle indicate in gara; verifica dei quantitativi effettivamente consegnati mediante l'uso di idonei strumenti di misura nonché mediante l'effettuazione di pesate dell'automezzo prima e dopo la riconsegna, laddove siano presenti allo scarico adeguati impianti di pesatura; A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva inoltre la più ampia facoltà di controllare il corretto adempimento di tutte le clausole contrattuali e di legge.

ART. 6 - ACCETTAZIONE DEI RISULTATI DI COLLAUDO

I controlli di cui al precedente art. 5 sono da intendersi quali operazioni proprie del collaudo e pertanto i risultati degli stessi controlli sono da considerarsi vincolanti per l'accettazione delle singole forniture.

Pertanto, nel caso in cui si riscontrino differenze tra quanto effettivamente consegnato e quanto riportato sul relativo documento di trasporto, il personale preposto di A.M.I.U. Genova S.p.A. provvederà a segnalare tali discrepanze sullo stesso documento, al fine di predisporre i successivi atti di contestazione della stessa fornitura.

La ditta fornitrice non potrà impugnare in alcun modo i risultati di collaudo, nè potrà invocare l'accettazione di partite della stessa fornitura avvenuta in precedenti prove di collaudo come argomento a suo favore nel caso di rifiuto al collaudo di partite in consegne successive.

Il regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque l'Impresa aggiudicataria per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento dello stesso ma vengano in seguito accertate. In tal caso l'Impresa è invitata da A.M.I.U. Genova S.p.A. ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere della qualità del materiale fornito ad ogni effetto.

In assenza dell'Impresa, o dei suoi incaricati, il verbale redatto dagli incaricati di A.M.I.U. Genova S.p.A. fa egualmente stato contro essa.

L'Impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo, entro le 24 (ventiquattro) ore successive dalla relativa comunicazione da cui risulti l'avvenuto rifiuto.

A.M.I.U. Genova S.p.A. non risponde dei cali, furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate, né dell'eventuale incendio.

ART. 7 - PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Penalità per ritardata consegna:

Eventuali ritardi sui termini di consegna previsti dal precedente art. 3 daranno luogo all'applicazione di una penalità pari al 5% (cinque per cento) del valore del quantitativo richiesto e consegnato in ritardo, calcolata per ogni giorno di calendario di ritardo medesimo.

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri della fornitura qualora l'eventuale ritardo, non dovuto a causa di forza maggiore, e/o difformità qualitative siano di pregiudizio per la regolarità della fornitura stessa o nel caso in cui il fornitore violasse gli obblighi contrattuali.

Le penalità e le maggiori spese della fornitura eseguita in danno del fornitore saranno prelevate dalle somme dovute allo stesso per precedenti forniture o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

Il fornitore, in tale ultimo caso, dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore iniziale la cauzione nel termine di quindici giorni dalla data del prelievo, sotto pena di decadenza dal contratto e della perdita della cauzione; la cauzione verrà incamerata senza bisogno di atto alcuno.

Il contratto si intenderà risolto in pieno diritto della Stazione Appaltante ed in totale in danno dell'Impresa Aggiudicataria nei seguenti casi:

1. ritardo della consegna di 48 ore rispetto alla data fissata per la fornitura;
2. In caso di cessione del contratto e/o violazione delle norme sul subappalto
3. In caso di violazioni delle norme di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i e/o di violazione delle prescrizioni del DUVRI
4. in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla qualità di datore di lavoro dell'aggiudicatario;
5. In tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi un eventuale subappaltatore, A.M.I.U. Genova S.p.A. pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore ed assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 8 del citato Decreto Legislativo.

ART. 8 - PAGAMENTI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE

La ditta aggiudicataria avrà diritto a pagamenti solo a fronte di regolari fatture. Dette fatture saranno pagate a 90 giorni data fattura fine mese, previa accettazione dei prodotti forniti da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A., verifica della sussistenza della regolarità contributiva (DURC) ed emissione di specifico mandato da parte del DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) nominato ai sensi dell'art. 300 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Per ogni fornitura dovrà essere emessa la relativa fattura (intestata alla società richiedente) con l'indicazione del buono Ordine di riferimento sul quale è indicato il prezzo al chilogrammo indicato in sede di aggiudicazione della fornitura.

Tutti i pagamenti avverranno solo a fronte di regolare fattura debitamente accettata dai competenti uffici di A.M.I.U. Genova S.p.A. e a fronte di verifica di Regolarità Contributiva (DURC) al momento del pagamento. Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.P.R. 207/2010 sull'importo netto di ogni fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'accettazione da parte del DEC dell'ultima fornitura e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, A.M.I.U. Genova S.p.A. per singoli pagamenti superiori a 10 mila euro è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg. nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.

Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. A.M.I.U. Genova S.p.A. si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, l'Impresa Aggiudicataria dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l'Impresa Aggiudicataria dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 9 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

La Ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente all'Azienda e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nella esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

La ditta aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle forniture.

A fronte di quanto sopra la ditta aggiudicataria manleva espressamente l'Azienda da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri collaboratori e/o dipendenti ex art. 1381 C.C., assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche od assistenze legali.

ART. 10 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' espressamente vietata la cessione del presente contratto pena la risoluzione del contratto stesso in danno della ditta aggiudicataria.

ART. 11 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

Dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto d'appalto, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire la cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali così come previsto dall'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Detta garanzia (cauzione), preve eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata della fornitura e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno.

A.M.I.U. Genova S.p.A. ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione della fornitura, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

A.M.I.U. Genova S.p.A. può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte ; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore

ART. 12 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti di gara. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 11 comma 10 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., lo stesso sarà stipulato decorsi 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Contestualmente e congiuntamente alla stipula di cui sopra le Parti dovranno sottoscrivere anche il presente Capitolato Speciale, costituendo, lo stesso, parte integrante ed essenziale del Contratto che regola precipuamente i rapporti tra A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'Appaltatore.

Qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del Contratto e del presente Capitolato Speciale nel giorno stabilito potrà essere dichiarato decaduto dalla scelta, restando a suo carico la rifusione del danno derivante ad A.M.I.U. Genova S.p.A. per il conseguente ricorso ad altro fornitore a condizioni anche più onerose di quelle di aggiudicazione della gara, impregiudicati restando i diritti di rivalsa di A.M.I.U. Genova S.p.A. per i danni che potranno derivare dal ritardo nel conseguimento della fornitura.

Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di bollo relative alla stipula del contratto, pertanto all'atto della stipula stessa la ditta aggiudicataria dovrà produrre ad A.M.I.U. Genova S.p.A. il numero di marche da € 16,00.= necessarie. (sul contratto, sul capitolato speciale e su

quant'altro ad esso allegato, dovrà essere apposta una marca da bollo ogni "foglio" intendendo per tale n. 4 facciate).

Saranno inoltre a carico dell'aggiudicatario le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., così come espressamente disposto dall'art. 34 comma 5 del Decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con Legge 17 dicembre 2012 n. 221.

ART. 13 - RICHIAMO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di forniture (D. Lgs. 163/06 e s.m.i e d.P.R. 207/2010 e s.m.i.)

ART. 14 - ACCETTAZIONE CODICE ETICO DI A.M.I.U. GENOVA S.P.A.

Con la partecipazione alla gara i concorrenti dichiarano di ben conoscere ed accettare il "codice etico" di A.M.I.U. Genova S.p.A. nella versione pubblicata sul sito internet www.amiu.genova.it alla data della pubblicazione del bando di gara.

ART. 15 - PRIVACY

La ditta Aggiudicataria si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con A.M.I.U. Genova S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali).

A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 196/2003.

A.M.I.U. Genova S.p.A. e l'Appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEGLI ONERI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria dovrà comunicare ad A.M.I.U. Genova S.p.A. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Sempre ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 la Compagnia di Assicurazione aggiudicataria dovrà assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del Disciplinare di gara, del Capitolato Speciale e del Contratto o comunque da esse derivate, è competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.